

L'ora di religione nelle scuole

Avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, non significa chiedere facilitazioni o privilegi, ma rivendicare diritti tutelati dalla Costituzione e dalla legge. La Scuola non deve in alcun modo interferire con le scelte religiose delle famiglie e degli stessi studenti. Vi sono numerose sentenze della Corte Costituzionale che hanno evidenziato quanto si debba considerare interesse prevalente quello della libertà religiosa, e come solo la piena facoltatività dell'insegnamento confessionale permetta di considerarlo costituzionale.

Gli allievi che non frequentano le ore di religione cattolica, non hanno alcun obbligo, neppure di essere presenti a scuola.

L'attuale disciplina dell'insegnamento di tali ore, discende dal Concordato fra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica (L. 121/1985) e dalle Intese fra lo Stato italiano e le diverse confessioni religiose, nonché, per gli aspetti organizzativi, dalle successive Intese fra il Ministero dell'Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana.

Ora il decreto attuativo della legge di riforma Moratti (D.Lgs. 59/2004), colloca le ore di religione cattolica nell'orario scolastico di base, obbligatorio, pur essendo questo insegnamento, secondo le norme concordatarie, facoltativo: come mai non è stato inserito nelle ore facoltative ed opzionali? In tal modo, l'orario obbligatorio sarebbe stato uguale per tutti gli allievi, la scelta della frequenza sempre facoltativa e, soprattutto, il principio della laicità della scuola statale sarebbe stato rafforzato.

Invece si assiste, addirittura, alla proposta, da parte della circolare ministeriale n. 85 del dicembre scorso, di adottare una scheda di valutazione in cui la religione cattolica non solo è inserita tra le materie obbligatorie, ma è presente fra le discipline la cui valutazione compare nella scheda. Sia il Concordato che le Intese tutelano il principio di "non discriminazione", prevedendo una nota separata per tale insegnamento. Contravvenendo a questa disposizione, si compie poi anche una grave violazione dell'art. 309 del Testo Unico della legislazione scolastica che, al quarto comma, fa riferimento ad "una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica".

Ne consegue che gli alunni non avvalentisi vengono penalizzati e discriminati, rispetto agli altri, proprio nel luogo educativo e formativo per eccellenza.

La Scuola è sede della formazione dei nuovi cittadini e, nella loro formazione culturale, la religione non può essere un'imposizione educativa! E' necessario che essa offra un'immagine coerente di luogo dove i diritti e le libertà di tutti, nel reciproco rispetto, trovano spazio.